

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Art.1

Il Comune di San Mauro Pascoli, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli

Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono riferibili a tutti i servizi gestiti direttamente ed, in particolare, possono essere così individuate:

- Piccole manutenzioni e pulizia del patrimonio o del verde pubblico per consentire una migliore fruizione da parte della collettività;
- Manutenzione, pulizia e custodia impianti sportivi, sale pubbliche, monumenti, parchi, giardini, piazze, vie e, più in generale, di immobili e beni di proprietà comunale;
- Sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, musei, mostre e gallerie, nei luoghi, cioè in cui è contenuto il patrimonio culturale della collettività;
- Collaborazione alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive, ricreative e culturali, promosse dall'Amministrazione
- Collaborazione e supporto con i servizi dell'Amministrazione;
- Collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione o da questa promosse.

Le attività del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione.

Tali attività devono rivestire il carattere della complementarietà occasionale e devono mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.

La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art.2

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art.3

Possono essere ammessi a presentare la propria opera in attività socialmente utili le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto 18 anni di età e che siano idonei alle mansioni da svolgere.

Art.4

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art.1) si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, e siano idonei allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle

normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

All'inizio delle attività il responsabile organizza di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art.5

Qualora le attività di cui all'art. 1) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art.6

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art.7

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art.8

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dall'eventuale beneficiario.

L'Amministrazione si impegna a dotare il volontario dei presidi antinfortunistici e, qualora richiesta, delle piccole attrezzature e delle forniture necessarie per lo svolgimento delle attività.

Art.9

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo, che portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art.10

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano

accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi di persone che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari

Art.11

I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività.

Art. 12

Le persone interessate ad effettuare prestazioni di volontariato dovranno presentare al Comune apposita domanda secondo il fac-simile predisposto dal Comune, indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili.

Il Responsabile di Settore competente in relazione al tipo di attività da svolgere valuterà la richiesta e, qualora ritenuta di interesse per l'Amministrazione, prenderà contatti con il volontario per definire i contenuti e le condizioni delle prestazioni.

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'amministrazione:

-la definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti per cui il volontario si è reso disponibile;

-la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;

-la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

-l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività;

- l'assunzione dell'impegno a dotare il volontario dei presidi antinfortunistici e, qualora richiesta, delle piccole attrezzature e delle forniture necessarie per lo svolgimento delle attività.

b) per i volontari:

-la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

-l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

-la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente ed eventualmente delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

-rispetto delle norme sulla tutela della Privacy (D. Lgs. 163/2003) rispetto ai dati sensibili di cui possono venire a conoscenza nell'espletamento della loro attività.